

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

Duca di Savoia, di Genova, ecc.

PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC.

Progetto di Legge

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,
Abbiamo ordinato, e ordiniamo:

Che l'infanzionato progetto di Legge sia presentato al Parlamento Nazionale
dal detto Nostro Ministro, che è incaricato di esporne i motivi e sostenere
la discussione.

Art. 1°

La disposizione di cui all'ultimo alinea dell'Art. 2° della Legge sulle
pensioni militari in data 27 giugno 1850, la quale accorda agli Ufficiali di
Sanità militare il diritto alla giubilazione dopo soli vent'anni di effettivo
esercizio delle loro funzioni, viene derogata.

Art. 2°

Sono applicabili agli Ufficiali del Corpo militare sanitario le norme stesse
stabilite dalla Legge succitata per gli Ufficiali dell'Esercito, e perciò da
quindi innanzi avranno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:

- a) dopo trent'anni di servizio: i Membri del Consiglio superiore militare
sanitario, i Medici divisionali, ed i Medici di Reggimento.
- b) dopo venticinque anni di servizio: i Medici di Batt. e i Medici aggiunti.

Art. 3°

Li medesimi hanno però ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito per militari coi quali è cenno all'Art. 12 della Legge 17 Giugno 1850, purché trattandosi di giubilazione per anzianità contino due anni di servizio nel grado loro, e vent'anni di permanenza nel Corpo militare, sanitario.

Art. 4°

Li Medici militari attualmente in servizio, che alla promulgazione della presente Legge, già abbiano oltrepassati li 18. anni di esercizio effettivo delle loro funzioni, sono conservati nel diritto di aspirare alla giubilazione, giusta le norme in fino ad ora in vigore, al termine di 20. anni, purché ne facciano regolare domanda durante l'anno successivo a quello in cui avranno raggiunto tale diritto, dovendosi considerare come averlo rinunciato quelli di essi che lasceranno trascorrere il detto periodo di tempo senza invocare l'applicazione di questa eccezionale disposizione.

Dat. Torino addi 1^{mo} Dicembre 1855.

Per S. M. il Re
Eugenio di Savoia

Giuseppe Bernardi

Signori

Per le esigenze dell'Erario, ed a seconda del voto del Parlamento di limitare per quanto possibile le spese pel Bilancio della Guerra, il Quadro del Corpo Sanitario militare veniva dopo le campagne del 1848, e 49. ridotto per modo che, appena bastevole pel servizio degli Spedali e Corpi nell'interno dello Stato in tempo di pace, diveniva affatto insufficiente all'aprirsi della Guerra pel servizio delle Ambulanze, Spedali e Corpi della Spedizione le cui esigenze, già per se superiori ad ogni sorta di previsione stante la lontananza e la natura affatto eccezionale dell'attuale Campagna, si fanno ogni giorno maggiori per li rimpiazzamenti, che per le malattie, le fatiche e gli eventi della guerra occorrono.

All'oggetto quindi di provvedere per l'accertamento del Servizio sanitario presso il Corpo di spedizione in Oriente, senza privare affatto dell'opera dei Medici militari gli Spedali e Corpi nell'interno dello Stato, fu d'uopo di ampliare il quadro del Personale M^{te} Sanitario, onde corrispondere potesse ai bisogni della guerra.

Ed affinché fosse fattibile di attuare l'ampliamento del quadro col mezzo di nuove nomine di Ufficiali Sanitarij borghesi, si ravvisò opportuno di aumentare gli assegnamenti, e migliorare la condizione dell'Ufficiale Sanitario militare, ~~non~~ per invogliare più facilmente li Medici borghesi ad intraprenderne la carriera, ed anche per ricompensare quelli attualmente in attività, che per li costanti ed utili

servizj prestati all' Armata in ogni tempo, e recentemente presso il Corpo di spedizione nella circostanza dell'imperversare del morbo asiatico, non possono a meno ci sperare ravvisate meritevoli.

Altra disposizione contemplata nel R. Decreto delli 10. Ottobre ultimo scorso, una dalla quale ne proviene il maggior beneficio agli Ufficiali Sanitarij, quella si è di accordare ai medesimi la pensione di riposo devoluta al grado superiore, siccome è concesso ai Corpi d'Armi speciali, ed altri coll'art. 12. della Legge 27 Giugno 1870. modificando per tal modo il disposto di detta Legge all'art. 2.^o — Così approvando S. M. ebbe in mira di accettare una posizione più conveniente all' Ufficiale di sanità, che dopo lunghi studj, e servizi, non fosse più in grado di prestare l'opera sua all' Esercito, ed avesse ragione a conseguire la pensione di riposo.

Ma se dall' un canto aveva di mira di migliorare la condizione dell' Ufficiale Sanitario militare, sia per lo sviluppo del quadro, sia per l'aumento del soldo, sia per assicurare una migliore posizione all' evenienza di ritiro, pensò il Governo di dover cautelare ad un tempo gli interessi del servizio e dell' Erario, modificando l'art. 2.^o della Legge sulle Pensioni militari in data 27 Giugno 1870, ed applicando agli Ufficiali Sanitarij le stesse disposizioni, per rispetto al tempo utile, onde conseguire la pensione di riposo, che sono prescritte agli individui cui provvede l'art. 12. della Legge succitata.

Per l'applicazione della disposizione della Legge in vigore sulle Pensioni militari, che accorda agli Ufficiali Sanitarij il diritto alla giubilazione dopo soli vent'anni di esercizio, ne ridonda grave danno al servizio, in quanto che, al punto precisamente in cui per l'acquistata esperienza sarebbero in grado di prestare più lodevoli e più utili servizi all' Esercito, sono in facoltà di dispensarsi da questo servizio, e così resta l' Esercito privo dell'opera che li medesimi potrebbero ancora prestare nell'età vegeta di circa 45. anni.

La modificazione che in oggi si propone d'introdurre alla Legge sulle pensioni militari nella parte che riflette la limitazione

negli anni di servizio utile per abilitare gli Ufficiali Sanitarij a conseguire la giubilazione, sarebbe, e, all'incirca, consentanea, al primitivo progetto della Legge Stepa presentato al Parlamento nel 1869, che punto non accennava alla disposizione, che accorda agli Ufficiali Sanitarij il diritto alla giubilazione dopo soli 20 anni di esercizio, la quale venne poscia dal Parlamento durante la discussione aggiunta al progetto, coll'assenso del Ministero, che vi aderiva in vista delle tenui paghe di cui era a quell'epoca provvisto il Corpo Militare Sanitario.

Mediante le nuove paghe, teste assegnate agli Ufficiali Sanitarij dal R. Decreto 10. Ottobre ultimo, trovandosi li necessarii al giorno d'oggi pareggiati agli Ufficiali del Corpo del Genio militare, sembra quindi non possa esservi ragione alcuna perche li Medici militari non debbano sottostare agli stessi obblighi di servizio, tanto più che a similitudine di quanto è stabilito per gli Ufficiali delle Armi speciali, si estenderebbe al Corpo Militare Sanitario il favore della pensione del grado superiore.

Avuto però riguardo alle particolari circostanze di quei tali Medici militari, che prossimi al giorno d'oggi al termine dei 20. anni di esercizio, possono trovare le loro convenienze di ritirarsi dal servizio alla scadenza di tale limitazione, il Governo presentò nel Progetto di Legge di cui è questione, una transitoria disposizione, colla quale viene lasciata facoltà agli Ufficiali Sanitarij che già abbiano compiuti li 18. anni di esercizio all'epoca della promulgazione della nuova Legge, di invocare, al compimento dei vent'anni, l'applicazione della Legge 27. Giugno 1850 per il loro collocamento a riposo.

Per le avanti esposte considerazioni, ed a seconda degli ordini ricevuti dal Re, abbiamo l'onore di presentare alla Camera il qui unito Progetto di Legge, col quale merce le indicate modificazioni alla Legge in vigore sulla Pensioni militari, verrebbe ad un tempo viemmeglio assicurato il servizio sanitario militare, garantito l'Esercito da aggravii severchi, e migliorata la condizione del Corpo militare sanitario.

 orino

Milati

SESSIONE 1855

N.° 29-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENINTENDI, BUTTINI, BELDI, POLTO, CAVALLINI,
BERRUTI, LISIO

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 12 dicembre 1855

Disposizioni sulle piaghe e
~~Riforma delle~~ pensioni di riposo per gli Ufficiali
di Sanità Militare.

Tornata del 19 gennaio 1856

SIGNORI,

Sono occasione al presente progetto di legge una necessità cui è forza sopperire, ed una convenienza cui è giusto ottemperare. Meglio forse a dire lo furono entrambe al Regio Decreto 10 ottobre ultimo scorso, le cui principali disposizioni esigono tuttavia l'autorevole sanzione del Parlamento, come quelle che, toccando al riordinamento del Corpo Sanitario militare ed a suoi assegni, cadono sotto l'impero dell'art. 2 della legge 7 luglio 1851.

Brevi parole a giustificare questa occasione, dalle quali faremo passo al merito dello stesso progetto.

Dopo la guerra dell'indipendenza italiana, composte a pace le condizioni del nostro paese, il quadro del Personale Sanitario militare, e per la cessazione del bisogno, e per ragione di risparmio, e per osservanza alla voce del Parlamento, dovette subire quella tale riduzione di numero ne' suoi ufficiali, che in giusta proporzione colla forza attiva permanente del-

(29-A)

2

l'esercito ne accertasse tuttavia lodevole, regolare e ben diretto il suo servizio.

Fa fede il Regio Decreto 30 ottobre 1850, che fra le altre disposizioni di riordinamento di quel Corpo, ritenuta per intanto l'antica composizione del Consiglio Superiore militare di Sanità, fissava a 169 gli ufficiali che ne avessero a compiere il quadro. Fa fede ancora quello del 25 marzo 1852 in cui si fissano a questi i maggiori vantaggi nelle paghe, e l'altro del 9 giugno 1853, in cui, soppressi gli antichi consiglieri tanto ordinari che straordinari, si ricomponeva quello stesso consiglio colla persona del Presidente e tre soli ispettori, e davansi novelle norme in ordine alle promozioni, ai gradi e attribuzioni degli ufficiali del corpo medesimo.

Se non che, rotta la guerra d'Oriente, a cui le nostre prendon parte colle armi alleate, divenuto impossibile l'accertamento del servizio, tanto presso il corpo di spedizione come negli spedali, ed ai corpi nell'interno dello Stato, fu uopo provvedere in modo sollecito ed anche con tali vantaggi che, mentre non si potesse accagionare il Ministero d'imprudente noncuranza o sconsigliata imprevidenza, non solo quel servizio per dovunque occorra, fosse lodevolmente prestato, ma a prestarlo si accostassero, e venissero anzi allettati i medici borghesi, ai quali appunto era volto appello.

Ed è a tale scopo che primieramente il Governo approvava un programma pubblicato a cura del Presidente del Consiglio Superiore militare di Sanità il 22 febbraio 1855, in cui era regolata l'ammissione di questi medici civili a fare servizio durante la guerra presso il corpo di spedizione, ed era statuito sulle condizioni, sugli obblighi, vantaggi ed onori che sarebbonsi procurati alla loro posizione; siccome a ciò stesso mirava la legge votata in questo recinto il 26 marzo, e pubblicata il 4 successivo aprile stesso anno.

Sebbene non è tuttavia a dissimulare, che se parecchi fra i medici borghesi accorsero fin da quell'epoca a crescere il numero degli ufficiali sanitari presso il Corpo di spedizione, ben più altri si ristettero che fossero o non bastantemente certi della posizione che incontravano, o non si credessero adeguatamente trattati, o cedessero anche alle lusinghe d'un più pingue soldo all'estero. D'onde sia avvenuto, che a non fallire alle esigenze che si andavan sempre più facendo imperiose del servizio presso il Corpo combattente in Crimea, vuoi perchè quegli ufficiali sanitari affranti pur essi dalle fatiche, o colpiti dalla micidiale epidemia ivi dominante, o resi men abili a più resistervi, lasciavano un vacuo, cui era necessario provvedere, vuoi perchè la specialissima condizione in cui quella guerra si conduce richieda per se stessa un numero molto maggiore di essi che non sogliasi domandare nelle ordinarie guerresche, abbia non solo il governo dovuto assottigliare in prima il personale rimasto negli spedali e presso i Corpi nello Stato, ma seriamente, e con lodevole consiglio, come fece, avvisare una volta alla costituzione di un quadro sanitario militare, che in

un col più esteso sviluppo di cui abbisognava pel servizio della guerra, migliorasse la sorte degli ufficiali che lo componevano sia con maggiori assegnamenti che loro si accordassero, e sia colla non fallace prospettiva di una più vantaggiosa pensione di riposo.

A tanto per vero, nell'assenza del Parlamento, cercò soddisfare in ultimo, e con sollecitudine pari al bisogno, il signor Ministro della Guerra col Regio Decreto del 16 ottobre ultimo passato, in cui *nello scopo*, ei dice, *di provvedere all'accertamento del servizio sanitario presso il Corpo d'armata di spedizione in Oriente, senza privare affatto dell'opera di uffiziali sanitari militari gli spedali e Corpi nell'interno dello Stato*, si provvede: 1.° all'aumento del personale sanitario militare con portarne, giusta la tabella A annessa al presente progetto, gli uffiziali pel servizio di terra al N.° di 211 invece di soli 169 che figuravano nel quadro del 30 ottobre 1850; 2.° si crea una categoria di medici militari aggiunti coll'assimilazione al grado di sotto-tenente; 3.° si concede una indennità di primo corredo ai medici di nuova nomina durante la guerra; e quel che importa non meno al presente progetto, si fa luogo ad un'aumento in contanti sugli assegnamenti a tutti gli uffiziali sanitari tanto pel tempo di pace che per la presente guerra, aumento che li pareggia agli uffiziali del Genio militare, come appare dalla tabella B; e si accorda finalmente il diritto per tutti alla pensione del grado immediatamente superiore, assimilati così ai militari contemplati nell'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, derogato però per essi il disposto dall'alinea 4 dell'art. 2 della legge stessa.

È a sperare che la nuova composizione del quadro sanitario militare, onde si rende certa la posizione degli individui che lo compiono; il suo maggiore sviluppo, che mirando a provvedere ai bisogni pel tempo di pace e per quello di guerra, allarga una carriera, e permette agli aspiranti di vagheggiare una serie di avanzamenti che li aspetta; l'aumento degli assegni che non poco contribuisce a rialzarne la condizione, e torna tanto più giusto in oggi, quanto pure intende a rimeritare la incontrastata e sublime abnegazione di cui quel personale fa già bella prova nella inospite Tauride; e finalmente la certezza di aver diritto a suo tempo ad un soldo di riposo di un grado immediatamente superiore, infonderanno maggior coraggio nei medici borghesi ad accostarsi a questo importante servizio, il quale, se pure ha i suoi triboli, ha ben anco grande compenso e negli uffizii eminentemente nobili e umanitari con cui si presta, e nell'altissimo conto in cui è tenuto dall'esercito tutto.

Ma intanto che la Commissione fa voti perchè la speranza non cada delusa, e nutre fiducia che le disposizioni di quel Decreto trasfuse nella presente legge torneranno utili a raggiungere lo scopo a cui sono rivolte, non può anzi tutto non ripetere essere una vera ed indeclinabile necessità quella che già prima le ispirò al Ministero, a cui l'insufficienza del servizio che si andava lamentando suggerir doveva i mezzi i più

(29-A)

4
efficaci ad accertarlo; ed essere ancora una convenienza più presto evidente che dimostrata, quella che in oggi al senno vostro le raccomanda.

E per vero, gettando l'occhio sull'elenco nominativo di tutti gli ufficiali sanitari in attività pel servizio di terra, essa ha dovuto scorgere ancora tale una deficienza nel personale da lasciare molto in forse che si possa portare sì presto al completo il quadro suddetto; imperciocchè su 211 ufficiali di cui questo nuovo quadro di terra si comporrebbe, appena se ne contano in attuale servizio 158, e mancano tuttora 53, i quali vorrebbero tutti essere presenti perchè n'andasse accertato il servizio tanto presso il campo di spedizione che nell'interno dello Stato.

Il perchè mossa altresì dall'urgenza che vi ha nel cessare quanto prima una condizione di cose, che più a lungo o protratta o temuta sarebbe di grave nocimento ad un servizio, di cui non è l'ultimo pregio che si ricerchi la sua certezza, essa già si affretta a dire sulle proposte che, d'accordo col Ministero, formulate nel presente progetto, si lusinga saranno per ottenere l'alta vostra approvazione.

E primieramente ritenuto in fatto che il quadro degli ufficiali sanitari militari costituito col Decreto 30 ottobre 1850 pel solo tempo di pace, in cui si conoscono i bisogni ordinari, che sono proporzionati colla forza costante dell'esercito stanziato, nè si hanno a calcolare eventualità che eludono le previsioni, era di molto al disotto delle esigenze della guerra, la quale appunto dove si combatte, e per lontananza, e per fatiche, e per malsania locale, ricerca già un insolito e più largo contingente di personale sanitario, la Commissione non poté non convenire che fu savio consiglio quello di avvisare anzi tutto ad ampliarlo di guisa che, mentre bastasse al servizio interno dello Stato, sopperisse però, e più specialmente, con larghezza e con certezza a quello dell'armata in campo, i cui destini sanitari tenevano desta con tanta ragione l'ansietà della nazione intiera.

Ora, la composizione di questo quadro che la Camera ha sott'occhio nella Tabella A, essendo paruta alla Commissione concepita e condotta sur un piano di funzioni, che non esagerando la necessità del personale a carico dell'erario, basterà ragionevolmente ai bisogni cui è volta a sopperire; e per un altro verso le dichiarazioni esplicite del Ministero, a cui, meglio che ad altri, son conti gli elementi che dan base ad un organamento di tal natura, avendone tranquillato l'animo sulla sufficienza non meno che bontà dei servizi che la sua attuazione sarà per arrecare; non senza neppure aver sentito il parere di persone autorevoli e competenti, la cui esperienza e scienza in questo genere di servizio aggiungono importanza e peso a siffatta apprezzazione, essa, non alterandola per nulla, onde anche meglio possa il Governo secondarne l'applicazione e cessarne quandochessia con pronti rimedi gl'inconvenienti, non si perita a proporla all'approvazione della Camera. con

tanto più buon grado, con quanto sa di accertare così anche una posizione ai medici che aspirino alla carriera sanitaria militare, e dar loro un affidamento assai più efficace di quello di un mutabile Decreto per una più ampia serie di avanzamenti, durante il corso dell'opera loro.

Ondechè, ammesso l'art. 1.º, nel quale parve però consentaneo a ragione e giustizia venissero eziandio compresi gli uffiziali sanitari di mare, come quelli che se hanno fin qui figurato in un quadro a parte per la speciale loro dipendenza dal Ministero di Marina, sono tuttavia stati, col Decreto 11 giugno 1854, equiparati tanto nei gradi che nei vantaggi a quelli di terra, passando all'esame delle seguenti disposizioni, in cui propriamente sta l'importanza della legge, ognuno facilmente rileva, che lo spirito che le ha dettate è quello di migliorare la condizione degli uffiziali sanitari in modo, che mentre sieno lusingati con vantaggi ed onori, di cui la loro qualità li fa già degni, ad accostarsi al servizio dell'esercito, non abbia più questo oltre a lamentare un difetto di personale, di cui più che mai nelle presenti contingenze prova l'urgente ed imperioso bisogno.

Nè alcuno vorrà contrastare che sieno reali vantaggi e miglioramenti di condizioni quelli che consistono nell'aumento di paga loro accordato cogli attuali provvedimenti, e nel diritto che pur loro si apre alla pensione di riposo di un grado immediatamente superiore; imperciocchè quando si ripensa che questi uffiziali erano bensì per lo addietro pareggiati per l'assimilazione dei gradi nell'onorifico agli altri dell'esercito, ma poi per un più ristretto assegno loro concesso trovavansi in una condizione inferiore a tutti, egli è evidente che rialzati in oggi non pure a livello degli uffiziali delle armi comuni, ma sì all'altezza di quei delle armi speciali, nell'ora che proveranno soddisfatto il sentimento della dignità personale che pur sempre aggiugne alla nobiltà del grado e della posizione individuale, avranno e in servizio, e giubilati, nei maggiori loro assegni un più largo compenso ai buoni loro servizi, e un più sicuro conforto nei bisogni dell'avvenire.

I quali vantaggi non è tuttavia che la Commissione voglia grandeggiare, o miri a farli estimare quale un favore od un privilegio, che soltanto i bisogni eccezionali del giorno, od una trista alternativa abbiano richiesti; giacchè riguardati dal lato della ragione e della giustizia lascierebbero piuttosto a lamentare un passato, cui sempre apporre il gravissimo torto di avere inegualmente trattati uffiziali, che per titoli, meriti ed attribuzioni possono, come potevano, aspirare ad una eguale considerazione, ad una pari importanza, e allo stesso compenso di tutti gli altri. Essa invece li riguarda quale una conseguenza che non tanto si appunta ai motivi che diedero luogo al disposto dall'art. 12 della legge sulle pensioni militari; quali sono i gravi studi cui pure applicano gli uffiziali sanitari, i lunghi anni in questi consunti, le rilevanti spese incontrate, e le ripetute prove d'idoneità, cui ancora nel

Corpo stesso si soggettano, quanto, e con ragione, alla molto più ristretta carriera che loro è dischiusa a percorrere in confronto di quella che si apre a tutti gli altri, feconda di più larghe e liete speranze.

Ma appunto perchè questi maggiori vantaggi muovono dal diritto consecrato nell'articolo suddetto, essa non saprebbe più ragionevolmente opporsi al Governo, il quale mentre agli Ufficiali Sanitari è disposto ad accordare la paga e la giubilazione che sono concesse a quelli del Genio militare, per lo stesso principio di eguaglianza ed assimilazione impone un eguale periodo d'anni di servizio.

Trova anzi plausibile il riflesso, che se dall'un canto era debito migliorarne la condizione sia collo sviluppo del quadro, sia coll'aumento del soldo, e sia con una più larga pensione di riposo, non è meno grave e stretta l'obbligazione che vincola il Governo alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, i quali n'andrebbero soverchiamente gravati, ove quegli continuassero a godere della facoltà di essere giubilati, a termini dell'alinea ultimo dell'art. 2.° della legge sulle pensioni militari, dopo soli venti anni.

Senzachè non è a dissimulare quanto danno ne patirebbe il servizio dall'allontanamento di coloro i quali, nell'epoca precisamente in cui l'acquistata esperienza li ha resi più utili e preziosi all'esercito, potessero dispensarsene, e lasciarlo nell'età ancora se non ridente, robusta per certo e vegeta di circa 45 anni.

Il perchè, quanto conveniente si reputa il nuovo maggiore assegno in contanti di cui è fatto cenno all'art. 2.°, altrettanto giusta ne pare la condizione della più lunga durata del servizio che si esige all'art. 3, come disposizioni figlie entrambe dello stesso principio dell'assimilazione del Corpo Sanitario alle armi speciali, particolarmente contemplate nell'art. 12 della citata legge 27 giugno 1850, da cui non sarebbe nè logico, nè prudente lo discostarsi mai.

Nè occorre, una volta ricevuto questo principio di assimilazione, più oltre giustificare la disparità di trattamento in ordine alla giubilazione per anzianità di servizio dei medici contemplati nei due alinea di questo art. 3.°, dacchè sia non meno perspicuo alla mente di tutti, che nello stesso modo che l'assimilazione dei Corpi dà ragione della parità degli assegni, quella di grado conduce alla pari durata di servizio.

La quale durata di servizio che maggiore in oggi verrebbe sancita, se così pare alla Camera, non minormente ancora si giustifica col diritto alla giubilazione del grado superiore, che coll'articolo 4 si estende, tolto esempio dai militari contemplati nel più volte ridetto articolo 12 della legge 27 giugno 1850, agli ufficiali sanitari, e sotto le stesse riserve di due anni di servizio nello stesso grado, e venti di permanenza nello stesso Corpo.

E fin qui l'oggetto e lo scopo della legge. Ma quale effetto produrrà negli attuali ufficiali, che o presso già a toccare l'an-

zianità di servizio, limitata ai venti anni dalla legge del 1850, speravano prossima la loro giubilazione, o entrati al servizio in età già alquanto inoltrata dispereranno in oggi di raggiungerla? Ai primi provvede l'articolo 5 entro confini, oltre cui non lice, a senso della Commissione, lasciarsi ire, senza pericolo di rendere illusoria la legge, ad aprire il varco ad un libito che tornerebbe fatale allo stesso servizio; ai secondi si applicano le norme, quando il caso avvenga, della riforma degli ufficiali dell'esercito.

(29-A)

POLTO Relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~La disposizione di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 della legge sulle pensioni militari, in data 27 giugno 1850, la quale accorda agli ufficiali di sanità militare il diritto alla giubilazione dopo soli vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, viene derogata.~~

~~Art. 2.~~

~~Sono applicabili agli ufficiali del Corpo militare sanitario le norme stesse stabilite dalla legge succitata per gli ufficiali dell'esercito; e perciò da quind'innanzi avranno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:~~

~~a) Dopo trent'anni di servizio, li membri del Consiglio superiore militare sanitario, li Medici divisionali ed i Medici di reggimento;~~

~~b) Dopo venticinque anni di servizio, li Medici di battaglione e li Medici aggiunti.~~

~~Art. 3.~~

~~Li medesimi hanno però ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito per i militari dei quali è cenno all'art. 12 della legge 27 giugno 1850, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, continuo due anni di servizio nel grado loro, e vent'anni di permanenza nel Corpo militare sanitario.~~

~~Art. 4.~~

~~Li Medici militari attualmente in servizio, che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati li 18 anni di esercizio effettivo delle loro funzioni, sono conservati nel diritto di aspirare alla giubilazione, giusta le norme in fino ad ora in vigore, al termine di 20 anni, purchè ne facciano regolare domanda durante l'anno successivo a quello in cui avranno raggiunto tale diritto; dovendosi considerare come avervi rinunciato quelli di essi che lasceranno trascorrere il detto periodo di tempo senza invocare l'applicazione di questa eccezionale disposizione.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~1850 1850~~

Art. 1°

La giurisdizione ed l'affimilazione ai gradi militari degli ufficiali del Corpo sanitario militare di terra e di mare, sono determinate nella Tabella annessa alla presente legge.

~~Il Corpo degli ufficiali sanitari di terra che di mare, pel tempo di pace come per la presente guerra, è costituito secondo il quadro annesso alla presente legge nella tabella A.~~

Art. 2.

A partire dal primo ottobre 1853 è assegnata al personale del Consiglio superiore sanitario militare, ed a tutti gli ufficiali sanitari militari compresi nel quadro, di cui all'articolo precedente, l'annua paga stabilita dalla tabella B, pure annessa alla presente legge.

I suddetti

Art. 3.

Gli ufficiali sanitari militari avranno diritto da quind'innanzi alla giubilazione per anzianità di servizio:

a) Dopo trent'anni di servizio i membri del Consiglio superiore militare sanitario, i medici divisionali, ed i medici di reggimento;

b) Dopo venticinque anni di servizio i medici di battaglione e i medici aggiunti.

Art. 4.

Essi hanno diritto alla pensione ~~100.~~, come all'art. 5.° del ~~Ministero.~~

Art. 5.

Gli ufficiali sanitari militari, che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati li 18 anni di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di vent'anni, purchè ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventennio.

Art. 6.

È derogato al disposto ~~dell'ultimo alinea dell'art. 4~~ delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge.

Approvato nella tornata del 21. gennaio 1856.

Fillari

Quadro del Corpo degli Ufficiali Sanitari militari.

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ MILITARE	UFFICIALI SANITARI MILITARI PEL SERVIZIO DI TERRA		UFFICIALI SANITARI MILITARI PEL SERVIZIO DI MARE
1 Presidente	a) pei tempi di pace . .	b) per la presente guerra	
3 Ispettori (1)	7 Medici divisionali . .	1 Medico capo	8 Medici di reggimento
1 Segretario	46 Id. di reggimento	10 Medici divisionali . .	14 Id. di battaglione
	80 Id. di battaglione	60 Id. di reggimento	
	20 Id. aggiunti . . .	120 Id. di battaglione	
		20 Id. aggiunti	
	<u>153 Totale.</u>	<u>241 Totale.</u>	<u>22 Totale.</u>

(1) Due dei quali per la medicina e chirurgia, e l'altro per la farmacia.

TABELLA B

Tabella

Assimilazione ai gradi militari e paga del Corpo degli Ufficiali Sanitari.

	GRADI	PAGA	
Presidente del consiglio	Colonnello	6,400	Dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità hanno ragione all'aumento di un grado nell'assimilazione il presidente al grado di maggior generale, e gli ispettori al grado di colonnello.
Ispettore	Luogotenente-colonnello .	4,500	La paga del medico corrispondente nella categoria Sanitaria.
Segretario	Capitano	2,400	
Medico capo	Luogotenente-colonnello .	3,600	Il medico in capo presso il Corpo di spedizione gode inoltre dell'indennità annua di L. 600 per spese di rappresentanza. La paga del medico corrispondente nel caso che tale carica sia conferita.
Medico divisionale <i>di 1° classe</i>	Maggiore	3,600	
<i>4 anni di 2°</i>	4 anni	3,000	
Medico di reggimento <i>di 1° classe</i>	Capitano	2,700	
<i>3 anni di 2°</i>	3 anni	2,400	
Medico di battaglione <i>di 1° classe</i>	Luogotenente capitano	1,700	
<i>2 anni di 2°</i>	2 anni	1,500	
Medico aggiunto	Sottotenente	1,500	
		1,400	